



Leonardo Latini
Sindaco

**Alla Prefettura di Terni
V.le della Stazione TERNI**

**Alla Questura
Via Antiochia TERNI**

**Al Comando Provinciale Carabinieri
Via L. Radice TERNI**

**Al Comando Provinciale Guardia di Finanza
Via Bramante n. 45 TERNI**

**Al Comando Provinciale del Corpo Forestale
dello Stato di Terni
Via Filippo Turati, 16 TERNI**

**Al Comando della Polizia Locale
della Provincia di Terni
Viale della Stazione TERNI**

**Alla USL Umbria n. 2
Via Bramante TERNI**

**Alla Direzione Polizia Locale -Mobilità
SEDE**

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente prot. n. 88067 del 24.7.2020 finalizzata al superamento del degrado del territorio per il decoro e la vivibilità dei luoghi con contrasto al fenomeno della prostituzione. PROROGA.

IL SINDACO

PREMESSO

- che il Sindaco, organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresentante della comunità locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti, secondo quanto previsto dall'art. 50, quinto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 *"in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento dalle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti"*;

- Vista l'ordinanza prot. n. 88067 del 24.7.2020 con la quale, a decorrere dal 24.7.2020 e fino al 30.9.2020 si ordinava, al fine del superamento delle situazioni di degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana il divieto di determinati comportamenti al fine del contrasto del fenomeno della prostituzione;
- Preso atto delle intese intercorse con la locale Questura circa l'opportunità di prorogare il predetto provvedimento al 31 ottobre 2020;

RILEVATO

Di dover prorogare le predette misure di contrasto al fenomeno della prostituzione atteso che il fenomeno genera, in seno alla cittadinanza, disagio ed allarme e potrebbe alimentare forme di organizzazione spontanea ed autogestita di controllo del territorio, con il rischio concreto di dare luogo a episodi di grave conflittualità sociale;

RAVVISATO

Quindi, il perdurare della necessità e urgenza di intervenire per impedire che il fenomeno possa ulteriormente intensificarsi ed estendersi determinando effetti pregiudizievoli per la sicurezza delle persone ed a tutela dell'interesse della comunità ternana nella fruizione degli spazi cittadini e nella miglior qualità della vita;

VISTI

- l'art. 726 del Codice Penale, che individua tra le contravvenzioni, il compimento di atti contrari alla pubblica decenza in luoghi pubblici o aperti al pubblico o esposti al pubblico;
- il D.lgs. 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada) e ss.mm.ii.;
- l'art. 5 della L. 2.2.1958 n. 75, che individua come illecito amministrativo il comportamento delle persone che, in luogo pubblico o aperto al pubblico, invitano in modo scandaloso o molesto o che seguono per strada le persone invitandole con atti o parole al libertinaggio;
- l'art. 54 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, così come modificato dal Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, e convertito con Legge 18 aprile 2017 n.48;
- l'art. 7bis del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e l'art. 16, comma 2, della L. 24.11.1981 n. 689 come modificato dall'art. 6bis della L. 24.7.2008 n. 125;

ORDINA

La proroga al **31 ottobre 2020** dell'Ordinanza Sindacale n. 88067 del 24.7.2020

DISPONE INOLTRE

che la presente Ordinanza di proroga:

- sia resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio per 15 giorni;
- sia trasmessa alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Terni, alla Questura di Terni, al Comando Provinciale Carabinieri di Terni, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Terni, alla Polizia Locale di Terni.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:

- al Tribunale Amministrativo Regionale Umbria nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, con le modalità stabilite dal D.lgs. n.104/2010 e ss.mm.ii;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio ai sensi del dlgs n.104/2010 e ss.mm.ii.

IL SINDACO
Leonardo Latini
documento firmato digitalmente